

Codice A1617A

D.D. 29 settembre 2023, n. 701

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella. Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1". Variante all'autorizzazione rilasciata dal Settore.



ATTO DD 701/A1617A/2023

DEL 29/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella. Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1". Variante all'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico Piemonte Nord con D.D. n. 400/A1617A/2022 del 29/07/2022.

Visti:

- l'istanza di autorizzazione del 29/03/2023 prot. 556, pervenuta al Settore scrivente in data 29/03/2023 prot. n. 46353, presentata dal Comune di Rimella per le "Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1" inerente la realizzazione di una "Terra rinforzata" lunga 40 m (altezza massima 4 m, larghezza 2 m), in sostituzione del muro in cemento armato, da realizzarsi nel tratto di sentiero compreso tra il Torrente Russwass e la Frazione Sant'Antonio. Variante all'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico Piemonte Nord con D.D. n. 400/A1617A/2022 del 29/07/2022;
- la nota prot. n. 50844 del 06/04/2023 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 52022 del 07/04/2023 di richiesta di parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- vista la richiesta di integrazioni del Settore scrivente in data 12/05/2023 prot. n. 67638;

- le integrazioni trasmesse dal Comune di Rimella, in data 21/05/2023 prot. 1050 e pervenuta in data 23/06/2023 prot. n. 88660;

Preso atto del verbale di competenza su aspetti geologici del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 20/07/2023 con nota prot. n. 102280, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base all'attività istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di 2.876 m² così individuata:

Frazioni S. Antonio e S. Anna	Foglio 6	Particelle 105, 109, 110, 111, 112, 113, 126,127, 130, 16, 160, 161, 162, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 18, 191, 194, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 63, 64, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
	Foglio 6 – 11- 30	Strada/Acqua
Torrente Landerwasser (a valle di Frazione Riva)	Foglio 12	Particella 25
Torrente Landerwasser (a valle di Frazione Riva)	Foglio 11	Particella 116 e 119

del N.C.T del Comune di Rimella (VC);

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno del comune di Rimella;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1" inerente la realizzazione di una "Terra rinforzata" lunga 40 m (altezza massima 4 m, larghezza 2 m), in sostituzione del muro in cemento armato, da realizzarsi nel tratto di sentiero compreso tra il Torrente Russwass e la Frazione Sant'Antonio in Comune di Rimella;

- la superficie oggetto di trasformazione è pari a circa 2876 m², di cui boscata in vincolo 784 m².

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera realizzata con il concorso finanziario pubblico;

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, le aree non boscate interessate dagli interventi sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 19 c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera a) dello stesso comma.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Rimella per il progetto relativo alle "Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1" inerente la realizzazione di una "Terra rinforzata" lunga 40 m (altezza massima 4 m, larghezza 2 m), in sostituzione del muro in cemento armato, da realizzarsi nel tratto di sentiero compreso tra il

Torrente Russwass e la Frazione Sant'Antonio. Variante all'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico Piemonte Nord con D.D. n. 400/A1617A/2022 del 29/07/2022, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 20/07/2023 con nota prot. n. 102280, conservato agli atti del Settore scrivente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- a Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "l.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Rimella per il progetto relativo alle "Opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale. "Perizia di variante n. 1" inerente la realizzazione di una "Terra rinforzata" lunga 40 m (altezza massima 4 m, larghezza 2 m), in

sostituzione del muro in cemento armato, da realizzarsi nel tratto di sentiero compreso tra il Torrente Russwass e la Frazione Sant'Antonio. Variante all'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico Piemonte Nord con D.D. n. 400/A1617A/2022 del 29/07/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici su superfici di cui:

Frazioni S. Antonio e S. Anna	Foglio 6	Particelle 105, 109, 110,111,112,113, 126,127, 130, 16, 160, 161, 162, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 18, 191, 194, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 63,64, 82, 83, 84,85,86,87,
	Foglio 6 – 11- 30	Strada/Acqua
Torrente Landerwasser (a valle di Frazione Riva)	Foglio 12	Particella 25
Torrente Landerwasser (a valle di Frazione Riva)	Foglio 11	Particella 116 e 119

distinte al N.C.T. del Comune di Rimella, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni, contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 20/07/2023 con nota prot. n. 102280 che si riportano integralmente:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
2. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. occorrerà attenersi a quanto contenuto negli elaborati n°6 "Relazione Geologica", n°7 "Relazione Geotecnica con allegati" e n°24 "Integrazioni alla istanza di autorizzazione L.R.45/89", a firma del dott. geol. Massimo Gobbi, dell'arch. Paolo Ferraris e dell'ing. Manuel Grossini, datati Marzo 2023 e Giugno 2023;
4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
6. a lavori ultimati il soggetto autorizzato è tenuto a verificare l'efficacia degli interventi di regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di evitare la permeazione nel terreno delle stesse, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato;
7. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnica del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale

variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato in progetto dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.

8. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente autorizzazione, resa ai sensi della L.R. 45/89, si riferisce esclusivamente all'intervento in variante relativo alla realizzazione di una terra rinforzata nel tratto di sentiero compreso tra il Torrente Russwass e la Frazione Sant'Antonio, e non comprende la valutazione dei progetti di adeguamento del guado sul Torrente Russwass e del guado temporaneo sul Torrente Landerwasser in quanto gli stessi non rientrano nel campo di applicazione della normativa inerente gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R.45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera realizzata con il concorso finanziario pubblico;

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, le aree non boscate interessate dagli interventi sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 19 c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera a) dello stesso comma.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di

ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE

(A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro